

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA

(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

DISCIPLINARE CONTENENTE LE NORME E LE CONDIZIONI PER
IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A LEGALE DI
FIDUCIA.

Articolo 1

Il Consorzio di Bonifica 5 Gela, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentante, il Commissario Straordinario Dott. Baldassare Giarraputo, d'ora in poi indicato semplicemente "Consorzio", affida all'Avv. Francesco Vinci, con studio legale in Via Niccolò Turrisi, 38/B - Palermo, d'ora in poi indicato semplicemente "Professionista", che accetta, l'incarico di azionare ogni attività necessaria per la rappresentanza, l'assistenza e la difesa del Consorzio nella causa avanti il Tribunale di Gela-Sezione Lavoro (proc. R.G. 858/2023) promossa da Li Destri Giuseppe c/ Consorzio di Bonifica 5 Gela.

Articolo 2

Il Professionista, dichiarando che non sussistono incompatibilità per l'affidamento di detto incarico, si obbliga ad azionare ogni più utile attività legale a tutela degli interessi del Consorzio nel massimo rispetto dei doveri di cui al Titolo 1 del Codice Deontologico Forense. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Legale assicura la propria presenza presso gli uffici consortili per il tempo ragionevolmente utile

all'espletamento dell'incombenza, fornendo altresì, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali.

Articolo 3

Il Consorzio, quale corrispettivo per l'incarico conferito con il presente disciplinare, concorda con il Professionista che accetta, il compenso, di cui al preventivo di massima ed acquisito al prot. n. 1180 del 09/09/2024, ammontante complessivamente all'importo massimo lordo di € 8.010,08 comprensivo di accessori e come da deliberazione di conferimento incarico.

Nell'ipotesi di definizione anticipata per conciliazione giudiziale o transazione della controversia in corso di causa, il suddetto compenso sarà rideterminato.

Articolo 4

In vigenza del presente rapporto, è fatto espresso divieto al Professionista di assumere incarichi professionali contro il Consorzio, e successivamente alla definizione del rapporto si richiamano le disposizioni di cui all'art. 51 del Codice Deontologico Forense.

Articolo 5

La violazione da parte del Professionista delle clausole del presente disciplinare, comporterà la risoluzione automatica dello stesso, con obbligo di procedere alla restituzione dei fascicoli e di richiedere il pagamento per la sola attività svolta, secondo quanto stabilito nel presente disciplinare.

Articolo 6

Qualora il Consorzio per qualsiasi motivo intendesse revocare il mandato, lo potrà fare con proprio provvedimento fermo restando che al legale dovrà essere corrisposto il compenso relativo alle attività svolte sino al momento della revoca.

Parimenti al legale è conferita la facoltà di rinunciare al mandato, nel rispetto dell'art. 7 del Codice deontologico forense.

Articolo 7

Le somme per onorario e spese dovute per le attività, verranno corrisposte al Professionista, a conclusione delle attività svolte, al netto di ogni acconto, dietro presentazione di regolare parcella, il quale null'altro potrà pretendere a nessun titolo dal Consorzio e la eventuale designazione da parte del professionista incaricato di un altro avvocato quale domiciliatario e/o sostituto processuale non comporterà oneri aggiuntivi per il Consorzio.

L'Amministrazione comunque provvederà ad anticipare tempestivamente al Professionista, su sua richiesta, l'ammontare delle spese documentabili che si rendessero necessarie per portare a termine il procedimento de quo.

Articolo 8

Allo scopo di informare periodicamente il Consorzio in ordine al contenzioso, il legale deve fornire all'Ente comunicazione scritta in misura adeguata sugli atti da lui intrapresi nell'ambito del mandato, anche producendo copia dei documenti depositati nella cancelleria del Tribunale nonché periodicamente copia di verbali di udienza.

Articolo 9

E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni eventuale controversia inerente l'esecuzione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Gela.

Articolo 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si richiamano le norme del Codice Civile e quelle del Codice Deontologico Forense.

Articolo 11

Le parti, ai sensi della nuova normativa sulla privacy, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei propri dati personali, in relazione agli adempimenti connessi con il presente incarico.

Articolo 12

Ai fini della regolarità contributiva il professionista dichiara di essere lavoratore autonomo e di essere in regola con il pagamento dei contributi.

Articolo 13

Il professionista si obbliga ad osservare il PTPCT 2024-2026 del Consorzio ed il Codice di comportamento dei dipendenti consortili adottato dal Consorzio dei quali dichiara di avere preso visione.

Articolo 14

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso a norma delle eventuali vigenti disposizioni di legge.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Baldassare Giarraputo



IL PROFESSIONISTA
Avv. Francesco Vinci